

Fascicolo Informativo

Polizza CONVENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI
"LEASING" N. 175/763574682 (già n. M9300000507)
"MONTAGGIO" N. 88/763568969 (già n. M0650304604)

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario
- b) Condizioni di Assicurazione
- c) Certificato di adesione

deve essere consegnato al Contraente/Assicurato e al Condattoe prima della sottoscrizione, rispettivamente, della Polizza Convenzione e del Certificato di adesione.

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

UnipolSai
ASSICURAZIONI

Divisione 

**Polizza Convenzione
IMPIANTI FOTOVOLTAICI
"LEASING" N. 175/763574682 (già
n.M9300000507)
"MONTAGGIO" N. 88/763568969
(già n. M0650304604)**

Ed. 30.04.2015

NOTA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVA

Nota Informativa (ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)

Polizza CONVENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI
"LEASING" N. 175/763574682 (già n. M9300000507)
"MONTAGGIO" N. 88/763568969 (già n. M0650304604)
Copertura assicurativa contro i danni materiali e diretti causati da un qualunque evento accidentale, non espressamente escluso, causati agli Impianti Assicurati che SelmaBipiemme Leasing nello svolgimento della propria attività concede ai propri clienti, in locazione o uso, chiamati "Conduttori".

Nel caso in cui nel Certificato di Adesione venga richiamata la Sezione D, la copertura viene estesa anche alla realizzazione dei suddetti Impianti.

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente/Assicurato e il Conduttore devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza Convenzione e del Certificato di Adesione.

INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e di coor-

dinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi presso l'IVASS al n. 046.

b) Sede Legale: Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna (Italia).
c) Recapito telefonico: 051.5077111, telefax: 051.375349, siti internet: www.unipolsai.com - www.unipolsai.it, indirizzo di posta elettronica: info-danni@unipolsai.it.

d) È autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

In base all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2013, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 5.076.312.130,36, con capitale sociale pari ad € 1.977.533.765,65 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 2.765.037.497,82. L'indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 1,52.

Per consultare gli aggiornamenti delle Informazioni sull'Impresa di assicurazione contenute nella presente Nota informativa, si rinvia al link: http://www.unipolsai.it/Pagine/Aggiornamento_Fascicoli_Informativi.aspx

INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

1. Glossario

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito.

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione.
Polizza Convenzione	Il documento che prova l'assicurazione
Certificato di Adesione	Il documento sottoscritto dal Conduttore mediante il quale lo stesso aderisce all'Assicurazione
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali
Contraente	SelmaBipiemme Leasing S.p.A., in qualità di Proprietario e Locatore delle Cose assicurate
Parti	UnipolSai S.p.A. e SelmaBipiemme Leasing S.p.A.
Conduttore	Si intende il Locatario delle Cose assicurate e avute in locazione dal Contraente
Atti di Terzi	Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi e vandalici di terzi, atti di terrorismo e sabotaggio, furto, rapina.
Conto Energia	Nome comune assunto dal programma europeo di incentivazione in conto esercizio della produzione di elettricità da fonte solare mediante impianti fotovoltaici permanentemente connessi alla rete elettrica, tramite il quale il Gestore dei Servizi Elettrici riconosce una tariffa incentivante.
Contraente	SelmaBipiemme Leasing S.p.A.

Contratto di Assistenza Tecnica	Accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l'Assicurato e il fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'Impianto, riparazione di danni e disturbi (Parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne.
Dati	Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.
Decreto Ministeriale	Decreto Ministeriale approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.45/2007 del 23/02/2007
Eventi naturali	Terremoti; frane; alluvioni; inondazioni; azione meccanica del fulmine; grandine; vento, sotto forma di bufere, tempeste, trombe d'arie, temporali, compresi i danni provocati dalle Cose abbattute o trasportate dal vento.
Fenomeno elettrico	Evento o causa esterna all'Impianto Fotovoltaico, che determina nell'Impianto stesso: <ul style="list-style-type: none"> • corto circuito (contatto accidentale a bassa impedenza tra due Parti di Impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso); • variazione di corrente (scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti); • sovratensione (repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche); • arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due Parti dell'Impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete).
Franchigia	La parte di danno indennizzabile ai fini di Polizza , espressa in cifra, che rimane a carico dell'Assicurato.
Franchigia Temporale	La parte di danno indennizzabile ai fini di Polizza , pari ai primi tre giorni di inattività successivi al Sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.
GR	Gestore della rete
Guasto Macchine	Danni derivanti all'Impianto Fotovoltaico da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura meccanica, compresi a titolo indicativo ma non limitativo, quelli derivanti da incuria, negligenza, imperizia, incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, sollecitazioni anormali, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, corpi estranei, errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione.
GSE	Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A.).
Impianto	Impianto Fotovoltaico, comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, Inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione.
Indennizzo/Risarcimento	La somma dovuta dalla società in caso di Sinistro
Inverter	Dispositivo che converte la corrente continua in corrente alternata
Polizza	Il documento che provano l'Assicurazione
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla società
Rischio	La probabilità che si verifichi il Sinistro
Scoperto	La parte di danno indennizzabile ai fini di Polizza , espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per la quale è prestata l'Assicurazione
Società	UnipolSai S.p.A..
Terrorismo	Si intende qualsiasi atto, compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetuato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.
Autoconsumo	Si intende la quantità di energia prodotta dall'Impianto destinata all'utilizzo diretto per le proprie esigenze da parte del Conduttore.

2. Durata dell'assicurazione

Ogni singolo Impianto locato, descritto nel relativo Certificato di Adesione, è Assicurato per una durata pari al contratto di Leasing corrispondente.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'Art. 2 Notifica delle Cose assicurate - Decorrenza automatica dell'assicurazione per le singole locazioni - Liquidazioni del Premio, relativamente all'esercizio dell'Impianto e D.13.3 - Periodo di copertura, delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

3. Coperture assicurative offerte - limitazioni ed esclusioni

La Polizza Convenzione Impianti Fotovoltaici "Leasing" - "Montaggio" è stipulata dalla Contraente con la Società per conto dei Conduuttori che vi intendano aderire ed ha la finalità di garantire le seguenti coperture assicurative:

- I. La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati all'Impianto Assicurato, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso, secondo quanto indicato alla Sezione A) - Norme che regolano l'Assicurazione Danni Diretti - delle Condizioni Generali di Assicurazione.
- II. La Società indennizza le perdite di profitto e/o i maggiori costi che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un Sinistro che abbia colpito l'Impianto Assicurato ai sensi della Sezione A) - Norme che regolano l'assicurazione Danni Diretti - nel luogo dove l'Impianto stesso è ubicato, secondo quanto indicato alla Sezione B) - Norme che regolano l'Assicurazione Danni Indiretti - delle Condizioni Generali di Assicurazione.
- III. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino alla concorrenza del massimale indicato all'art 4 di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà ed all'uso dell'Impianto Fotovoltaico, secondo quanto indicato alla Sezione C) - Norme che regolano la Responsabilità Civile verso Terzi - delle Condizioni Generali di Assicurazione.
- IV. La Società si impegna a rilasciare coperture assicurative contro i rischi indicati nelle Condizioni Generali e Particolari di assicurazione, per la realizzazione esclusivamente di Impianti Fotovoltaici, nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, di proprietà del Contraente/Assicurato concesse in locazione ovvero in uso ai propri Clienti, d'ora innanzi chiamati Conduuttori, secondo quanto indicato alla Sezione D) - Norme che regolano la Garanzia Montaggio e relativa Responsabilità Civile. **La Società presta le garanzie di quest'ultima Sezione solo se espressamente richiamata nel Certificato di Ade-**

sione.

Ogni Impianto si intende Assicurato quando il Conduuttore abbia sottoscritto il relativo Certificato di Adesione.

Avvertenza: le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle stesse che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo.

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione.

Avvertenza: alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati limiti massimi di Indennizzo, nonché Scoperti (espressi in percentuale dell'importo liquidabile, con o senza minimi di Euro) e Franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo.

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione e nel Certificato di Adesione che verrà sottoscritto dal Conduuttore.

Esempio di Franchigia: danno all'Impianto Fotovoltaico Assicurato pari a Euro 20.000,00 Franchigia € 1.000,00 Indennizzo corrisposto: Euro 19.000,00.

Esempio di Scoperto con minimo in Euro: danno all'Impianto Fotovoltaico Assicurato pari a Euro 100.000,00 Scoperto 10 % minimo € 1.000,00 Indennizzo corrisposto: Euro 90.000,00.

Esempio di limite massimo di Indennizzo: Somma assicurata pari a Euro 20.000,00 danno all'Impianto Fotovoltaico Assicurato Euro 15.000,00 limite Indennizzo pari al 50% della somma assicurata, Indennizzo corrisposto: Euro 10.000,00

La somma assicurata deve corrispondere al relativo prezzo originale di acquisto da parte dell'Assicurato comprensivo delle spese di diretta imputazione (quali ad esempio imballaggio, trasporto, dogana e montaggio - IVA esclusa).

Nei casi di cui alla Sezione D), la somma assicurata deve corrispondere al valore di rimpiazzo a nuovo di tutti gli impianti e i macchinari da installare, comprensivo di tutti i costi di installazione e montaggio compresi noli, utili e dazi doganali, nonché ogni e qualsiasi altro importo concernente gli impianti e le opere da assicurare compresi lavori a corpo, a misura, prestazioni a consuntivo e lavori in economia.

Se al momento del Sinistro la somma assicurata copre solo una parte dell'importo che doveva essere Assicurato (assicurazione parziale), si applica la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli artt. A.5 - Valore dell'Impianto e determinazione del Danno Diretto, A.6 - Assicurazione

Parziale e B.3. - Determinazione del danno indiretto all'Impianto Assicurato, D.9 - Somma Assicurata - Variazioni di Rischio - Assicurazione Parziale, delle Condizioni generali di Assicurazione.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all'Indennizzo o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art. 6 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio, delle Condizioni generali di Assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del Rischio, pena la possibile perdita del diritto all'Indennizzo o una sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all'art. 9 - Aggravamento del Rischio, art. D.9 - Somma Assicurata - Variazioni di Rischio - Assicurazione Parziale, delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

A titolo esemplificativo costituisce aggravamento o diminuzione del Rischio una variazione nella tipologia dell'Impianto, rispetto a quella dichiarata nel Certificato di Adesione, che comporti una maggiore o minore esposizione al Rischio.

Ad esempio costituisce aggravamento del Rischio se si dichiara nel Certificato di Adesione che l'Impianto Assicurato si trova sul Fabbricato ed invece è a terra.

6. Premi

Il Premio viene pagato dal Conduttore al Contraente con periodicità stabilita nel contratto di leasing. Entro trenta giorni successivi allo scadere di ogni annualità assicurativa il Contraente provvede a comunicare la totalità delle Cose messe in copertura alla Società.

Con pari periodicità il Contraente provvede al pagamento dell'importo di Premio risultante dalla suddetta comunicazione.

Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'art. 47 del Regolamento Isvap n. 5 / 2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge ed attivati presso l'intermediario.

COSTI A CARICO DEL Contraente / Assicurato

La presente Polizza Convenzione non prevede costi a carico della Contraente che sono invece sostenuti dal Conduttore, come di seguito evidenziato.

COSTI A CARICO DEL CONDUTTORE

La seguente tabella evidenzia i costi che, compresi nel

Premio, gravano direttamente o indirettamente sul Conduttore:

COSTI COMPRESI NEL PREMIO GRAVANTI SUL CONDUTTORE	
VOCE DI COSTO	PERCENTUALE O IMPORTO
Costi amministrativi e di gestione della Compagnia	8,16% - € 81,6 (*)
Quota parte percepita in media dall'intermediario	23% - € 230,00 valore assoluto (**)

* dato medio desunto dal modulo 17 al Bilancio della Compagnia, in relazione al totale dei premi contabilizzati

** il valore assoluto è stato indicato ipotizzando, a titolo esemplificativo, un premio imponibile di euro 1.000,00

7. Rivalse

Avvertenza

Relativamente agli Indennizzi pagati, la Società rinuncia ad avvalersi del diritto di surroga spettante in base all'art. 1916 del Codice Civile nei confronti del Conduttore del fabbricato assicurato, salvo in caso di dolo.

8. Diritto di recesso

Avvertenza

la Società può recedere o dal singolo Certificato di Adesione colpito da Sinistro o dalla Polizza Convenzione e quindi da tutte le singole coperture in essere al momento della disdetta stessa, con preavviso di giorni 90 da comunicarsi all'Assicurato per lettera raccomandata, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'art. 5 - Facoltà di recesso, delle Condizioni generali di Assicurazione.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premi, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve dare immediato avviso scritto da quando ne ha avuto conoscenza, pena la perdita del diritto all'Indennizzo / Risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, salvo quanto diversamente previsto. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto agli artt. 11, A.9 Obblighi in caso di sinistro e D 13.7 Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato, delle Condizioni generali di Assicurazione.

10. Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'art. 180 del Decreto Legislativo n. 209 / 2005, il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il Rischio è ubicato in Italia. E' facoltà delle Parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di

norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

11. Regime fiscale

Nel contratto si applicano sul Premio imponibile le aliquote fiscali nella misura prevista dalla normativa vigente.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza

L'Assicurato o il Contraente, venuto a conoscenza di un Sinistro, deve darne immediata notizia direttamente alla Società e deve al più presto inviare alla stessa, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto.

Per gli aspetti di maggior dettaglio sull'intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto dalle seguenti Condizioni generali di Assicurazione:

- art. 11 - **Obblighi in caso di sinistro;**
- art. A.5 - **Valore dell'Impianto e determinazione del Danno Diretto;**
- art. A.9 – **Obblighi in caso di sinistro;**
- art. A.10 - **Esagerazione dolosa del danno;**
- art. A.11 – **Procedura per la valutazione del danno;**
- art. A.12 – **Mandato dei periti;**
- art. A.13 **Limite massimo dell'Indennizzo;**
- art. B.3 – **Determinazione del danno indiretto all'Impianto Assicurato;**
- art. C.5 – **Massimali di garanzia, artt. A17;**
- art. D.13.7 – **Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato;**
- art. D.13.9 – **Pagamento dell'Indennizzo.**

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la

gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. **Reclami e Assistenza Clienti** - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) - Fax: 02 51815353 - Indirizzo di Posta Elettronica: reclami@unipolsai.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l'esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l'Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell'IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all'IVASS oppure direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: <http://www.ec.europa.eu/fin-net> chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

14. Arbitrato

Sono previste procedure arbitrali per la risoluzione delle controversie nascenti dal contratto, esclusivamente nel caso di cui all'art. D.13.8 – Arbitrato in caso di controversia - delle Condizioni generali di Assicurazione.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Carlo Cimbrì)



N.B. Si precisa che dal 1° gennaio 2013 l'ISVAP – Istituto nazionale per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse Collettivo – ha assunto la nuova denominazione di IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – in virtù di quanto stabilito dal decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito con legge 7 agosto 2012, n.135.

UnipolSai
ASSICURAZIONI

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale i.v. Euro 1.996.129.451,62 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Unipol
GRUPPO

CONDIZIONI DELLA POLIZZA CONVENZIONE

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- **Polizza convenzione:** il documento che prova l'assicurazione.
- **Certificato di adesione:** il documento sottoscritto dal conduttore mediante il quale lo stesso aderisce all'Assicurazione.
- **Cose:** sia gli oggetti materiali sia gli animali.
- **Contraente:** Selmabipiemme Leasing S.p.A., In qualità di proprietario e locatore delle cose assicurate.
- **Parti:** UnipolSai S.p.A. e Selmabipiemme Leasing S.p.A.
- **Conduttore:** si intende il Locatario delle Cose assicurate e avute in locazione dal Contraente.
- **Atti di terzi:** scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi e vandalici di terzi, atti di terrorismo e sabotaggio, furto, rapina.
- **Conto energia:** nome comune assunto dal programma europeo di incentivazione in conto esercizio della produzione di elettricità da fonte solare mediante impianti fotovoltaici permanentemente connessi alla rete elettrica, tramite il quale il gestore dei servizi elettrici riconosce una tariffa incentivante.
- **Contratto di Assistenza Tecnica:** accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l'Assicurato e il fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne.
- **Dati:** insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.
- **Decreto ministeriale:** decreto ministeriale approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.45/2007 Del 23/02/2007.
- **Eventi naturali:** terremoti; frane; alluvioni; inondazioni; azione meccanica del fulmine; grandine; vento, sotto forma di bufere, tempeste, trombe d'arie, temporali, compresi i danni provocati dalle Cose abbattute o trasportate dal vento.
- **Fenomeno elettrico:** evento o causa esterna all'Impianto Fotovoltaico, che determina nell'impianto stesso:
 - Corto circuito (contatto accidentale a bassa impedenza tra due Parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso);
 - Variazione di corrente (scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti);
 - Sovratensione (repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche);
 - Arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete).
- **Franchigia:** la parte di danno indennizzabile ai fini di Polizza , espressa in cifra, che rimane a carico dell'Assicurato.
- **Franchigia temporale:** la parte di danno indennizzabile ai fini di Polizza , pari ai primi tre giorni di inattività successivi al Sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.
- **GR:** Gestore della rete.
- **Guasto macchine:** danni derivanti all'Impianto Fotovoltaico da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura meccanica, compresi a titolo indicativo ma non limitativo, quelli derivanti da incuria, negligenza, imperizia, incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, sollecitazioni anormali, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, corpi estranei, errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione.
- **Gse:** gestore dei servizi elettrici (GSE S.p.A.).
- **Impianto:** Impianto Fotovoltaico, comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione.
- **Indennizzo/risarcimento:** la somma dovuta dalla società in caso di sinistro.
- **Inverter:** dispositivo che converte la corrente continua in corrente alternata.
- **Polizza:** il documento che provano l'Assicurazione.
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla società.
- **Rischio:** la probabilità che si verifichi il Sinistro.

- **Scoperto:** la parte di danno indennizzabile ai fini di Polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per la quale è prestata l'Assicurazione.
- **Società:** UnipolSai S.p.A.
- **Terrorismo:** si intende qualsiasi atto, compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetuato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.
- **Autoconsumo:** si intende la quantità di energia prodotta dall'impianto destinata all'utilizzo diretto per le proprie esigenze da parte del Condattoore.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Applicabilità della convenzione.

Le garanzie sotto descritte si applicano agli Impianti Fotovoltaici di proprietà della Contraente **di potenza massima pari a 1.000 KW.** concessi da quest'ultima in locazione ai singoli Conduuttori.

Ogni Impianto si intende assicurato quando il Conduuttore abbia sottoscritto il relativo Certificato di Adesione.

Art. 2 Notifica delle Cose assicurate - Decorrenza dell'Assicurazione per le singole locazioni - Liquidazioni del Premio

A) L'Assicurato si obbliga a notificare, al termine di ciascuna annualità, l'importo complessivo aggiornato degli Impianti identificati nei Certificati di Adesione sottoscritti dai singoli Conduuttori e ad essi concessi in locazione.

B) La Società presta automaticamente:

tutte le garanzie di cui alle Sezioni A, B e C della presente Polizza Convenzione a decorrere dalla data in cui l'Assicurato diviene proprietario delle singole cose, intendendosi con ciò la data di emissione della fattura del fornitore o la data apposta sul verbale di consegna.

C) La durata dell'Assicurazione per le singole Cose assicurate permane fino al momento della vendita delle stesse da parte dell'Assicurato; **fermo restando quanto all'Art. 5 successivo.**

D) La società presta tutte le garanzie di cui alla Sezione D) **se la stessa è esplicitamente contrassegnata nel relativo nel Certificato di Adesione.**

Art 3 Stipulazione della Polizza Convenzione - Decorrenza e durata - Tacita proroga - Pagamento omissis

Art. 4 Limiti di Indennizzo - Franchigie e premi - Sezioni A), B), e C)

TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO per singolo Certificato di Adesione

Garanzia	Fino a 50 kWp	Da 51 a 300 kWp	Da 301 a 1000 kWp
Eventi naturali, Inondazioni, alluvioni ed allagamenti, terremoto, Sovraccarico neve	70 % della Somma assicurata per sinistro e per anno	60 % della Somma assicurata per sinistro e per anno	60 % della Somma assicurata per sinistro e per anno
Eventi socio-politici, terrorismo o sabotaggio	50 % della Somma assicurata per sinistro e per anno	50 % della Somma assicurata per sinistro e per anno	50% della Somma assicurata per sinistro e per anno
Furto e rapina	30 % della Somma assicurata per sinistro e per anno	30 % della Somma assicurata per sinistro e per anno con il limite di euro 150.000,00	Euro 250.000,00 per sinistro e per anno
Danni da Interruzione di Esercizio	90 giorni	90 giorni	90 giorni
R.C.T.	Massimale euro 2.600.000,00	Massimale euro 2.600.000,00	Massimale euro 2.600.000,00

TABELLA SCOPERTI / FRANCHIGIE per singolo Certificato di Adesione

Garanzia	Fino a 50 kWp	Da 51 a 300 kWp	Da 301 a 1000 kWp
Eventi naturali, Inondazioni, alluvioni ed allagamenti, terremoto, Sovraccarico neve	Scoperto 10% minimo euro 1.000,00	Scoperto 10 % Minimo euro 2.500,00	Scoperto 10 % Minimo euro 5.000,00
Eventi socio-politici, terrorismo o sabotaggio	Scoperto 10 % minimo euro 1.000,00	Scoperto 10 % Minimo euro 2.500,00	Scoperto 10 % Minimo euro 5.000,00
Furto e rapina	* per impianti a terra: Scoperto 20% Minimo euro 2.000,00 * per impianti sul fabbrica- to: Scoperto 10% minimo euro 1.000,00	* per impianti a terra: Scoperto 20% minimo euro 5.000,00 * per impianti sul fabbrica- to: Scoperto 10% minimo euro 2.000,00	* per impianti a terra: Scoperto 20% minimo euro 10.000,00 * per impianti sul fabbrica- to: Scoperto 10% minimo euro 5.000,00
Guasti macchine / Fenomeno elettrico	Scoperto 5% minimo euro 500,00	Scoperto 5% minimo euro 500,00	Scoperto 5% minimo euro 1.000,00

Ogni altra causa di sezione I	Franchigia assoluta euro 1.000,00	Franchigia assoluta euro 2.000,00	Franchigia assoluta euro 5.000,00
Danni da Interruzione di Esercizio	3 giorni	3 giorni	3 giorni
R.C.T. Solo per danni a cose	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Art. 5 – Facoltà di recesso

Avvenuto un sinistro ed anche prima di liquidare l'Indennizzo, qualunque sia l'importanza del danno e fino al 60° giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata o il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere o dal singolo Certificato di Adesione colpito da sinistro o dalla Polizza Convenzione e quindi da tutte le singole coperture in essere al momento della disdetta stessa, con preavviso di giorni 90 da comunicarsi all'Assicurato per lettera raccomandata.

Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell'Assicurato l'eventuale rateo del Premio netto pagato e non goduto. Fermo l'obbligo delle Parti alla regolazione del Premio.

Art. 6 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o del Conduttore relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 7 – Altre Assicurazioni

Se sui medesimi beni e/o per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, il Contraente o il Conduttore devono dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di Sinistro il Contraente o il Conduttore deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo/Risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Se la copertura riguarda i rischi ai quali si riferisce la SEZIONE A) – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI DIRETTI – Danni alle Cose, e qualora la somma degli Indennizzi – escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo/Risarcimento calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Art. 8 – Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 9 – Aggravamento del Rischio

Il Contraente o il Conduttore devono dare comunica-

zione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 10 – Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o il Conduttore ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 11 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o il Conduttore devono darne avviso scritto alla Società entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

Il Contraente e il Conduttore devono fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

Art. 12 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 13 - Foro Competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza o la Direzione della Società.

Art. 14 - Territorialità

Le garanzie della presente Polizza Convenzione sono operanti qualora gli Impianti assicurati siano utilizzati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

Art. 15 - Sviste e dimenticanze

La validità delle garanzie della presente Polizza Convenzione non sarà in alcun caso pregiudicata da omissione, sviste, dimenticanze o errori involontari salvo, ove ne sia il caso, il diritto della Società a percepire adeguato Premio nei limiti contrattuali.

Art. 16 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. A.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati all'Impianto assicurato, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Sono parificati ai danni materiali e diretti i guasti causati all'Impianto assicurato per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire o contenere il danno. Si intendono altresì comprese nelle garanzie di Polizza **le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del Sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo liquidabile a termine di Polizza.**

Art. A.2 - Somma assicurata

La somma assicurata alla sezione A, per ogni singolo Impianto, dichiarata dall'Assicurato, deve essere uguale al relativo prezzo originale di acquisto da parte dell'Assicurato comprensivo delle spese di diretta imputazione (quali ad esempio imballaggio, trasporto, dogana e montaggio - IVA esclusa).

Art. A.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

- 1) atti di guerra o verificatisi in conseguenza di insurrezione, di sequestri e/o ordinanze di governo e/o altra autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, di occupazione militare, di invasione;
- 2) ordinanze o disposizioni di autorità o di leggi che regolano la costruzione, modifica, ricostruzione o demolizione dell'Impianto Assicurato; inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzamenti, demolizione di Cose non danneggiate, nonché confische o requisizioni in genere;
- 3) esplosione o da emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di Particelle atomiche;
- 4) dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- 5) Atti di terzi in genere, come ad esempio scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti dolosi, atti di Terrorismo e sabotaggio, furto, rapina (se non quanto previsto nell'apposita estensione di garanzia);
- 6) ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita;
- 7) guasti meccanici, elettrici ed elettronici dell'Impianto Fotovoltaico (se non quanto previsto nell'apposita estensione di garanzia);
- 8) maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina,
- 9) inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore dell'Impianto Assicurato;
- 10) deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, ossida-

zione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione;

- 11) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore dell'Impianto Assicurato;
- 12) indiretti di qualsiasi genere e tipo.

Sono, altresì, esclusi:

- 13) i guasti, i vizi, i difetti, i disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nel contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato;
- 14) i danni causati da urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Conditore;

Sono, inoltre, esclusi i danni:

- 15) causati da montaggi e smontaggi in genere, anche se connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- 16) causati da errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
- 17) causati da trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le Parti di Impianto a impiego mobile e al di fuori del luogo di installazione originaria per le Parti di Impianto fisse;
- 18) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- 19) a difetti noti al Conditore all'atto della stipulazione della Polizza;
- 20) causati da difetti di rendimento o mancato raggiungimento delle performance attese;
- 21) causati da mancato riaggancio automatico dell'Inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione;
- 22) a tubazione o cavi non protetti da appositi manufatti;
- 23) causati da restringimenti, dilatazioni, fessurazioni, assestamenti o dilatazioni dell'Impianto;
- 24) causati da malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, e danni correlati (quali perdita di dati o perdita di supporti informatici);
- 25) danni connessi o dovuti a umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, batteri, funghi, animali e vegetali in genere, infiltrazione;
- 26) dovuti ad aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito all'applicazione di leggi e/o ordinanze;
- 27) all'Impianto in genere prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione;
- 28) alle linee di distribuzione o trasmissione di energia.

Art. A.4 - Delimitazioni

Relativamente ai danni materiali e diretti causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate

nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".

Art. A.5 - Valore dell'Impianto e determinazione del Danno Diretto

La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

- in caso di danno totale, si stima il costo di rimpiazzo a nuovo dell'Impianto assicurato, ossia il prezzo di listino o, in mancanza di quest'ultimo, il costo effettivo per la sostituzione con un altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento relativamente all'utilizzo effettuato, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato;
- in caso di danno parziale, si stimano le spese necessarie per ripristinare lo stato funzionale dell'Impianto danneggiato.

In entrambi i casi, la liquidazione verrà effettuata deducendo il valore dei residui.

La precedente determinazione del danno riguarda solo Impianti in funzione ed è valida a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro dieci anni dalla data di costruzione;
- b) il rimpiazzo sia eseguito entro sei mesi dalla data del Sinistro.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a), e b), si applicano le norme che seguono:

- si stima il costo necessario per il rimpiazzo a nuovo dell'Impianto o le spese necessarie per ripristinare lo stato funzionale dell'Impianto stesso, **al netto del deprezzamento correlato alla vetustà, allo stato d'uso e di conservazione o ad altra causa.**

La liquidazione verrà effettuata deducendo il valore dei residui.

Si precisa che un danno si considera "non suscettibile" di riparazione quando le spese necessarie per ripristinare lo stato funzionale dell'Impianto danneggiato eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo, considerando un Impianto uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento -relativamente all'utilizzo fatto - e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo danneggiato.

Art. A.6 - Assicurazione Parziale

Se dalle stime fatte con la norma che precede risulta che il valore dell'Impianto assicurato eccedeva al momento del Sinistro la somma assicurata, **la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e il costo di rimpiazzo a nuovo dell'Impianto stesso.**

Art. A.7 - Estensioni di Garanzia (Sempre Operanti)

1)ATTI DI TERZI (COMPRESI FURTO E RAPINA)

A parziale deroga dell'art. A.3, Esclusioni numero 5), la Società indennizza i danni derivanti da Atti di terzi. **Nel**

caso di furto o rapina è tuttavia condizione essenziale per l'indennizzabilità che il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l'Impianto Assicurato è fissato.

Il mancato sganciamento o la mancata rottura dei suddetti sostegni comporta la perdita totale del diritto all'Indennizzo.

Sono inoltre richieste le seguenti caratteristiche degli impianti:

- **per le installazioni integrate, esse devono essere fatte su edifici abitati o, comunque, non abbandonati;**
- **per le installazioni parzialmente integrate o non integrate, esse devono essere provviste di almeno uno dei seguenti sistemi antifurto:**
- **tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono essere saldati o avere la testa spaccata;**
- **tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;**
- **all'interno dei pannelli deve esservi la dotazione di un "chip" che consenta il riconoscimento dell'inverter;**
- **l'Impianto deve essere dotato di un sistema antifurto di localizzazione GPS.**
- **inoltre, per gli impianti a terra: essi devono essere provvisti di apposita recinzione e di sistemi di videosorveglianza che prevedano il collegamento in remoto con una postazione di monitoraggio.**

L'assenza o comunque la mancata operatività di almeno uno delle suddette caratteristiche o dei suddetti sistemi di sicurezza comporta l'applicazione, per ogni sinistro, di uno Scoperto del 50% sull'Indennizzo. Relativamente alla presente estensione di garanzia, **la Società e il Contraente possono recedere in qualunque momento dalla copertura stessa mediante preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata.**

In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di Premio imponibile pagato e non goduto.

2) GUASTI MACCHINE E/O FENOMENO ELETTRICO

A parziale deroga dell'art. A.3, Esclusioni numero 7), la Società indennizza i danni derivanti da Guasto alle macchine e/o Fenomeno elettrico all'Impianto assicurato, anche se di proprietà di terzi, collaudato e pronto all'uso al quale è destinato.

Sono comunque esclusi i danni:

- **ad utensileria, ordigni o Parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, cinghie, catene, guarnizioni, rivestimenti, accumulatori elettrici e quant'altro di simile;**
- **dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso, la pulizia, la manutenzione e revisione;**
- **i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni dell'Assicurato;**

- i danni, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'ente Assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione dei difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica, e cioè:
 - controlli di funzionalità
 - manutenzione preventiva
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura
 - eliminazione dei danni e disturbi (Parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna.

Art. A.8 – Efficacia dell'Assicurazione danni Diretti

L'Assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia:

- a) L'impianto assicurato deve essere collaudato, pronto per l'uso, collegato alla rete del GSE e deve beneficiare degli incentivi dati dal "Conto Energia";
- b) L'impianto assicurato deve avere superato tutte le verifiche imposte dal GSE riportate nell'allegato 1 del Decreto Ministeriale, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni.

In caso di pannelli non certificati e/o in caso di mancato superamento da parte dell'impianto assicurato di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE, l'Assicurato decadrà dal diritto all'Indennizzo.

Art. A.9 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o il Condattoore deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o il Condattoore deve altresì:

- c) in caso di incendio, furto, rapina o di Sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del Sinistro, l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società;
- d) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle Parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'Indennizzo;

- e) fornire la dimostrazione del valore delle Cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui alla lettera a).

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui alla lettera b); lo stato delle Cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dal Condattoore, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il Sinistro, l'Assicurazione resta sospesa limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. A.10 – Esagerazione dolosa del Danno

Il Contraente o il Condattoore che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte Cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette Cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. A.11 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta di una delle Parti:
- b) tra due periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. A.12 – Mandato dei Periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;

- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il Rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o il Condatore ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 11 - Obblighi in caso di Sinistro;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate e il valore che le Cose assicurate avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. A 5 - Valore dell'Impianto e Determinazione del danno diretto;
- e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. A 11 - Procedura per la valutazione del danno - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. A.13 - Limite massimo dell'Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata al netto della Franchigia o dello Scoperto.

Art. A.14 - Limitazione dell'Assicurazione in caso di esistenza di altre Assicurazioni

Se al momento del Sinistro esistono altra o altre Assicurazioni sugli stessi Impianti per uno o più degli stessi rischi, la presente Assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

Art. A.15 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in Particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. A.16 - Ispezione delle Cose assicurate

La Società ha il diritto di visitare gli Impianti assicurati e il Contraente o il Condatore ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. A.17 - Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla determinazione finale dell'importo dovuto con contestuale accordo con l'Assicurato, **sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.**

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. A 3 - Esclusioni, numero 4).

La Società sarà autorizzata a posticipare il pagamento oltre il periodo definito al primo comma del presente articolo, nel caso in cui esistano dubbi circa il diritto dell'Assicurato all'Indennizzo, in tal caso il pagamento sarà dovuto soltanto quando l'Assicurato fornirà la prova necessaria o la Società ne accerterà il diritto stesso.

Art. B.1 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza le perdite di profitto e/o i maggiori costi che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un Sinistro che abbia colpito l'Impianto Assicurato ai sensi della Sezione A) **Norme Che Regolano L'assicurazione Danni Diretti**, nel luogo dove l'Impianto stesso è ubicato, a condizione che:

- tale Sinistro sia indennizzabile ai termini della Sezione A;
- il macchinario sia collegato alla rete;
- per impianti di potenza superiore a 50 KWP, sia presente sistema di telecontrollo;
- sia stato sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell'Assicurazione un contratto di manutenzione con azienda specializzata che garantisca il "pronto intervento" in caso di mancato funzionamento dell'Impianto stesso. Tale manutenzione deve essere eseguita da personale competente e certificato e deve essere dimostrabile e tracciabile e salve le eccezioni di cui al successivo articolo Esclusioni.

Art. B.2 - Esclusioni

La Società non indennizza delle perdite e delle spese dovute a prolungamento dell'inattività conseguente ad un Sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione A) - **Norme Che Regolano L'Assicurazione Danni Diretti** della presente Polizza causato da:

- 1) serrate, provvedimenti imposti dalle autorità;
- 2) mancata disponibilità da parte del Conduttore dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- 3) difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo dell'Impianto distrutto o danneggiato imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'autorità;
- 4) sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;

La Società non risponde inoltre di:

- 5) penali o indennità e multe;
- 6) giornate di sospensione dell'attività che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il Sinistro non si fosse verificato.

La Società non risponde delle perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causati da:

- 7) maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, che impediscano o rallentino la fornitura dei materiali;
- 8) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli Impianti danneggiati o distrutti.

Sono inoltre escluse le perdite dovute a:

- 9) dolo o colpa grave del Conduttore, dei Rappresen-

tanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata dello stesso;

- 10) atti di guerra o verificatisi in conseguenza di insurrezione, di sequestri e/o ordinanze di governo e/o altra autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, di occupazione militare, di invasione;
- 11) difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese;
- 12) mancato riaggancio automatico dell'Inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione.

Art. B.3. - Determinazione del danno indiretto all'Impianto assicurato

La determinazione del danno indiretto all'Impianto assicurato viene effettuata come segue:

- a) si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno) tramite lettura del contatore, relativamente alle due settimane antecedenti il Sinistro, con l'Impianto regolarmente funzionante;
- b) si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'Impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al Sinistro, prima della riparazione;

La differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:

a) nel caso in cui non vi sia autoconsumo:

1. il prezzo di vendita al kWh contrattualizzato con il soggetto che acquista l'energia (a seconda dei casi, il GR o il GSE);
2. il valore dell'incentivo al kWh erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale e successive modifiche.

L'Indennizzo complessivo sarà pari alla somma di quanto ottenuto ai punti 1 e 2, moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'Impianto, **al netto dei giorni indicati nella tabella di cui all'art. 4 - Limiti di Indennizzo - Franchigie e premi - Sezioni A), B), e C).**

b) nel caso in cui vi sia autoconsumo, totale o parziale:

1. il prezzo di vendita al kWh contrattualizzato con il soggetto che acquista l'energia (a seconda dei casi, il GR o il GSE) per la quota parte della produzione destinata alla vendita;
2. il prezzo di acquisto al kWh dovuto al GR per la quota parte della produzione destinata all'autoconsumo;
3. il valore dell'incentivo al kWh erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale e successive modifiche.

L'Indennizzo complessivo sarà pari alla somma di quanto ottenuto ai punti 1, 2 e 3, moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'Impianto, **al netto dei giorni indicati nella tabella di cui all'art. 4 - Limiti di Indennizzo - Franchigie e premi - Sezioni A), B), e C).**

Art. B.4 - Sospensione dell'Assicurazione

In caso di inattività dell'Impianto per cause diverse da quelle previste dalla presente Polizza, l'Assicurazione

è sospesa fino al momento della riattivazione dell'Impianto.

Quando l'inattività dell'Impianto è parziale, l'Assicurazione ha effetto limitatamente per la parte dell'Impianto che continua ad essere in attività.

Il Premio dell'annualità in corso rimane acquisito per intero dalla Società.

Art. B.5 – Periodo di Indennizzo

Per ogni Sinistro il periodo di Indennizzo inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'Impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima di tre mesi, al netto della Franchigia temporale riportata all'art. 4 - Limiti di Indennizzo - Franchigie e premi - Sezioni A), B), e C).

SEZIONE C - NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Fascicolo Informativo - Polizza Convenzione Impianti Fotovoltaici
"LEASING" N. 175/763574682 (già n. M9300000507)
"MONTAGGIO" N. 88/763568969 (già n. M0650304604)

Art. C.1 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino alla concorrenza del massimale indicato all'Art. 4 di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà ed all'uso dell'Impianto Fotovoltaico.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di prestatori di lavoro.

Art. C.2 – Gestione delle vertenze di danno

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Per quanto riguarda le spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. C.3 – Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- 1) da inquinamento, dell'aria, dell'acqua o del suolo, di natura non accidentale;
- 2) da interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- 3) da alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovati nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
- 4) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- 5) da proprietà ed uso di natanti a vela di lunghezza superiore a m 6 e da unità naviganti a motore;
- 6) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in

vigore;

- 7) da impiego di aeromobili;
- 8) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- 9) alle Cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- 10) alle Cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- 11) ai mezzi sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni, nonché alle Cose su di essi trasportate o già caricate;
- 12) alle Cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- 13) a condutture ed impianti sotterranei;
- 14) a Cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- 15) da furto;
- 16) a Cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C.;
- 17) a Cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio, di Cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute, limitatamente alla parte di danno risarcibile superiore al 30% del massimale Assicurato;
- 18) derivati da Responsabilità Civile professionale;
- 19) provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro;
- 20) cagionati da prodotti e Cose dopo la loro messa in circolazione;
- 21) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o consegna degli stessi;
- 22) cagionati da operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori o la consegna a terzi;
- 23) derivanti dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;
- 24) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- 25) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- 26) derivanti da campi elettromagnetici;

- 27) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, limitatamente alla parte di danno risarcibile superiore al 10% del massimale Assicurato;
- 28) di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- 29) di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- 30) agli aeromobili e/o loro contenuto e/o persone trasportate;
- 31) derivanti da qualsiasi Rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra;
- 32) derivanti da condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per trasporto dello stesso, finalizzato a produzione di energia, nonché i cablaggi sottomarini in genere;
- 33) direttamente o indirettamente derivanti da: guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;
- 34) direttamente o indirettamente, causati da - o verificatisi in occasione di - atti di Terrorismo, a prescindere dal ricorrere, contestuale o meno, nelle circostanze del Sinistro di concause di qualsivoglia natura. In caso di controversia sull'applicabilità della presente esclusione, spetta all'Assicurato l'onere di provare che il danno non è stato causato da - o non si è verificato in occasione di - atti di Terrorismo, così come precisato nelle definizioni di Polizza ;
- 35) i danni di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, Impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio nonché i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista.

Art. C.4 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- a) il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino

- con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'Assicurazione; le Società o enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile.

Art. C.5 - Massimali di garanzia

In caso di sinistro risarcibile a termini della presente SEZIONE C - Responsabilità Civile verso Terzi - la Società non sarà obbligata a risarcire importo superiore a quanto stabilito all'art. Art. 4 Limiti di Indennizzo - Franchigie e premi – Sezioni A), B), e C).

Assicurato: SelmaBipiemme Leasing quale proprietario e concedente degli impianti assicurati (anche nella sua eventuale qualità di Committente), il Conduttore, il Committente, l'Appaltatore o Impresa Costruttrice, i Subappaltatori.

Art. D.1 – Oggetto della Sezione

Il Contraente/Assicurato e la Società si impegnano, rispettivamente, a richiedere ed a rilasciare coperture assicurative contro i rischi indicati nelle Condizioni Generali e Particolari di assicurazione, con le modalità ed i termini in seguito descritti, per la realizzazione esclusivamente di Impianti Fotovoltaici, nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, di proprietà del Contraente/Assicurato concesse in locazione ovvero in uso ai propri Clienti, d'ora innanzi chiamati Conduttori.

Art. D.2 – Limiti della Sezione

Sono escluse dalla presente Sezione:

- Impianti di valore superiore ad € 6.000.000,00 e /o con produzione al max di 1.000 kWp;
- Opere la cui durata, per il montaggio, e relativi collaudi, sia superiore al periodo di mesi 12.e 6 mesi per il periodo di manutenzione

Art. D.3 – Premi, franchigie, scoperti e limiti di Indennizzo

omissis

LIMITI DI INDENNIZZO PER SINGOLA APPLICAZIONE

Garanzia	Fino a 50 kWp	Da 51 a 300 kWp	Da 301 a 1000 kWp
Acqua, frana, crollo, terremoto o altri eventi naturali	70% somma assicurata in P.1 per sinistro /durata	70% somma assicurata in P.1 per sinistro /durata	70% somma assicurata in P.1 per sinistro /durata
C.P.1 Danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione e di fabbricazione	10% somma assicurata in P.1 per sinistro /durata	10% somma assicurata in P.1 per sinistro /durata	10% somma assicurata in P.1 per sinistro /durata
C.P.2 costi di demolizione e sgombero	10.000,00 per sinistro /durata	50.000,00 per sinistro /durata	100.000,00 per sinistro /durata
C.P. 4 Rimozione, franamento cedimento del terreno	30.000,00 per sinistro /durata	150.000,00 per sinistro /durata	200.000,00 per sinistro /durata
C.P.7.Eventi socio-politici,	50% somma assicurata in P.1 per sinistro /durata	50% somma assicurata in P.1 per sinistro /durata	50% somma assicurata in P.1 per sinistro /durata
C.P.8 Eventi terrorismo e sabotaggio organizzato	25% somma assicurata in P.1 per sinistro /durata	25% somma assicurata in P.1 per sinistro /durata	25% somma assicurata in P.1 per sinistro /durata
C.P.10. Furto e rapina	20.000,00 per sinistro e /durata	50.000,00 per sinistro e 100.000,00 per durata	100.000,00 per sinistro e 200.000,00 per durata
RCT	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00

SCOPERTI E FRANCHIGIE PER SINGOLA APPLICAZIONE

Garanzia	Fino a 50 kWp	Da 51 a 300 kWp	Da 301 a 1000 kWp
Acqua, frana, crollo, terremoto o altri eventi naturali, collaudo / testing	Scoperto 10% minimo euro 2.500	Scoperto 10% minimo euro 7.500	Scoperto 10% minimo euro 15.000
Ogni altra causa, manutenzione	Scoperto 10% minimo euro 1.000	Scoperto 10% minimo euro 2.500	Scoperto 10% minimo euro 5.000
C.P.1 Danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione e di fabbricazione	Scoperto 10% minimo euro 2.500	Scoperto 10% minimo euro 7.500	Scoperto 10% minimo euro 15.000
C.P. 4 Rimozione, franamento, cedimento del terreno	Scoperto 10% minimo euro 2.500	Scoperto 10% minimo euro 5.000	Scoperto 10% minimo euro 10.000

C.P.7 Eventi socio-politici	Scoperto 10% minimo euro 2.500,00	Scoperto 10% minimo euro 7.500	Scoperto 10% minimo euro 15.000
C.P.8 Eventi terrorismo e sabotaggio organizzato	Scoperto 20% minimo euro 2.500,00	Scoperto 20% minimo euro 7.500	Scoperto 20% minimo euro 15.000
C.P. 10 Furto e rapina	Scoperto 10% minimo euro 2.500	Scoperto 10% minimo euro 5.000	Scoperto 10% minimo euro 10.000
RCT Per danni a cose	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Art. D.4 – omissis

Art. D.5 - omissis

Art. D.6 – Oggetto dell'Assicurazione Montaggio – Danni alle Cose

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscono gli Impianti assicurati poste nel luogo indicato nel Certificato di Adesione per l'esecuzione dei lavori durante il periodo coperto dall'Assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni in seguito espresse.

L'obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie convenute, dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare e per ricostruire parzialmente o totalmente le Cose assicurate.

Art. D.7 – Definizione di Sinistro

Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle Franchigie stabilite per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 48 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno risarcibile a termini di Polizza.

Art. D.8 – Delimitazione dell'Assicurazione Montaggio La Società non è obbligata ad indennizzare:

- a) i costi di modifica o di rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto o da altri contratti o in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
- b) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- c) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti;
- d) le perdite o i danni a schedari, disegni, materiali

contabili, fatture, documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili;

- e) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
- f) i difetti di rendimento degli enti assicurati;
- g) i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- h) le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto;
- i) i danni causati da dolo e colpa grave dell'Assicurato.

La Società non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in Polizza delle relative Condizioni Particolari:

- l) i danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione;
- m) gli impianti e le opere preesistenti;
- n) i costi di demolizione e di sgombero;
- o) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità;
- p) i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione;
- q) il macchinario, i baraccamenti e le attrezzature di cantiere.

Art. D.9 – Somma Assicurata – Variazioni di Rischio – Assicurazione Parziale

Premesso che la somma assicurata nel Certificato di Adesione deve corrispondere:

- al valore di rimpiazzo a nuovo di tutti gli impianti e i macchinari da installare;
- a tutti i costi di installazione e montaggio compresi noli, utili e dazi doganali;
- a ogni e qualsiasi altro importo concernente gli impianti e le opere da assicurare compresi lavori a corpo, a misura, prestazioni a consuntivo e lavori in economia;

si stabilisce che:

- a) in caso di esistenza di contratto di appalto, deve essere assicurato un importo pari al prezzo contrattuale dell'opera più il prezzo delle macchine, degli impianti e dei materiali forniti dal Committente, il tutto da aggiornare durante il corso e alla fine dei lavori con l'inserimento degli importi pagati all'appaltatore per revisioni dei prezzi contrattuali e degli importi relativi ad eventuali perizie suppletive e

- compensi per variazioni del progetto originario;
- b) in caso di assenza di contratto di appalto deve essere assicurato un importo pari al prezzo stimato che gli impianti o le opere da montare avranno al termine dei lavori; qualora nel corso dei lavori avvengano variazioni - del prezzo delle macchine e degli impianti, dei costi di materiale o manodopera oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino gli impianti o le opere da montare - tali da superare il suddetto prezzo stimato, **il Contraente è obbligato ad aggiornare di conseguenza la somma assicurata.**

Se durante il corso dei lavori si verificano variazioni del progetto originario o degli impianti o dei sistemi di costruzione, il Contraente è tenuto a comunicarle anticipatamente alla Società che si riserva di render noto se o a quali condizioni mantenere la copertura.

Se al momento del sinistro la somma assicurata copre solo parte dell'importo che deve essere Assicurato, la Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

Art. D.10 - Modalità degli aggiornamenti della somma assicurata e relativo regolamento di Premio

Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata di cui all'art. D.9 devono essere comunicati alla Società entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a Partire dalla data di decorrenza della Polizza ed entro tre mesi dal termine dei lavori; trascorsi tre mesi e sino al momento della comunicazione delle somme assicurate aggiornate si applica una riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all'Assicurato per danni verificatisi in detto periodo, fatto salvo comunque il diritto della Società al relativo Premio.

Su tali aggiornamenti andrà calcolato il Premio applicando agli stessi il tasso di Polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di Rischio o di proroghe di copertura.

La Società emetterà le relative appendici di regolazione del Premio che dovranno essere perfezionate entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del Premio alla Società, pena la riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all'Assicurato per danni verificatisi a Partire dalla data di emissione delle appendici e sino al momento del pagamento del Premio alla Società; del quale Premio la Società ha in ogni caso diritto.

Art. D.11 - Riparazioni provvisorie, modifiche, aggiunte, miglioramenti a seguito di sinistro indennizzabile

I costi di eventuali riparazioni provvisorie a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico della Società **sempreché tali ricostruzioni costituiscano parte di quelle definitive e non aumentino il complessivo costo di ricostruzione.**

I costi inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti non sono comunque indennizzabili.

ART. D.12.- RESPONSABILITÀ CIVILE RELATIVA ALLA SEZIONE MONTAGGIO

Art. D.12.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e - ferma la detrazione della Franchigia stabilita in Polizza - per danneggiamenti a Cose di terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in dipendenza dei lavori di montaggio e che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione degli stessi, indicato nel Certificato di Adesione e verificatosi nel corso della durata dell'Assicurazione, nei limiti sempre dei massimali convenuti per la Sezione D.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Committente dalla violazione colposa delle disposizioni di cui al D.L. 494/96 e successive modificazioni o integrazioni.

La garanzia e' operante alla condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, nei casi previsti dal D.L. suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza.

Art. D.12.2 - Definizione di sinistro

Agli effetti della limitazione di massimale e dell'applicazione della Franchigia stabilita per ogni sinistro, deve intendersi per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

Art. D.12.3 - Delimitazione dell'assicurazione

Non sono considerati terzi:

- a) **il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;**
- b) **quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);**
- c) **le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.**

L'assicurazione non comprende:

- d) **i danni al macchinario, baraccamenti e attrezzature di cantiere e quelli a Cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed agli impianti preesistenti;**
- e) **i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta ec-**

- cezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini del montaggio nel luogo di esecuzione di questo, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969, n. 990;
- f) i danni causati da natanti o aeromobili;
 - g) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da Cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
 - h) i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
 - i) i danni derivati da polvere;
 - l) l) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
 - m) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
 - n) i danni da furto;
 - o) danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi o dovuti ad interruzioni di forniture e servizi, nonché le perdite dei prodotti.

Art. D.12.4 - Gestione delle controversie - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintantoché non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

La Società non riconosce spese da essa non autorizzate. La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

ART. D.13 - CONDIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE MONTAGGIO E RELATIVA COMPONENTE RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. D.13.1 - Delimitazione causale dei rischi

La Società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, sommossa, tumulto popolare, sciopero, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di Particelle atomiche.

salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

L'assicurazione non comprende inoltre i danni verificatisi a causa di interruzioni o sospensioni - totali o parziali - delle operazioni di montaggio.

Art. D.13.2. - Delimitazione temporale dei rischi

La Società non è obbligata per i danni verificatisi nonché denunciati in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.

Art. D.13.3 - Periodo di copertura

L'assicurazione decorre dalla data fissata nel Certificato di Adesione, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del Premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle Cose assicurate sul luogo del montaggio. **L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito nel Certificato di Adesione; in caso di esistenza del contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato nel Certificato di Adesione.**

In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- b) consegna anche provvisoria delle opere al Commitente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- c) presa in consegna od uso delle opere secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico. Dette prove (genericamente definite "collaudo") non possono durare più di quattro settimane.

Qualora intervenga presa in consegna, uso secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico soltanto di parte dell'Impianto o di una o più macchine, la garanzia cessa solo per tali Parti o macchine, mentre continua relativamente alle restanti Parti non ancora ultimate.

Nel caso di Cose usate o comunque non nuove, la garanzia cessa con l'inizio del collaudo.

Qualora le operazioni di montaggio o di collaudo, comprese nella garanzia prestata, non siano concluse entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un più esteso periodo a condizioni da convenire.

Il Premio dell'eventuale proroga rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che il Committente prenda in consegna l'opera assicurata in data antecedente alla scadenza fissata, con apposito atto, come termine dei lavori.

Art. D.13.4 - Cessazione, interruzione, sospensione del montaggio

In caso di cessazione, interruzione, sospensione delle operazioni di montaggio l'Assicurato è obbligato a darne immediata comunicazione alla Società.

La Società si riserva di concordare con l'Assicurato la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire.

Art. D.13.5 - Ispezione delle Cose assicurate

I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le Cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al Rischio.

Art. D.13.6 - Dichiarazioni del Contraente influenti sulla valutazione del Rischio

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il Premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul Rischio.

Art. D.13.7 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve:

- a) **darne immediata notizia telegrafica alla Società;**
- b) **inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;**
- c) **provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;**
- d) **fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;**
- e) **conservare e mettere a disposizione le Parti danneggiate per eventuali controlli.**

La riparazione può essere subito iniziata dopo l'avviso prescritto al comma a), ma lo stato delle Cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. D.11 - delle **NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA MONTAGGIO E RELATIVA**

RESPONSABILITA' CIVILE, può prendere tutte le misure necessarie.

In caso di furto o di rapina o di sinistro presumibilmente doloso, l'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l'Autorità di Polizia.

Art. D.13.8 - Arbitrato in caso di controversia

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, entro 20 giorni dalla data della richiesta stessa.

I due arbitri, entro 20 giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali i due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo. Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la Parte più diligente può farli nominare dalla Camera di Commercio del luogo dove ha sede la Società.

Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria. Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio.

Tali pronunce devono essere emesse entro 180 giorni dalla data di elezione del terzo arbitro.

Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopra indicati, le Parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio arbitro; quella del terzo fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettanti all'Assicurato.

Art. D.13.9 - Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.

Art. D.13.10 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al tempo del sinistro esistono altre Assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto sulle stesse Cose o per gli stessi rischi, la presente Polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre Assicurazioni.

Art. D.13.11 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in Particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato, ma con l'intervento del Contraente all'atto del pagamento.

Art. D.13.12 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto, salvo quanto previsto dall'art. 13.7, comma a), debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società, ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza.

ART. D.14 - CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

C.P.1 Danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione

Sono indennizzabili i danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione. Restano esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti vizi, difetti ed errori e le conseguenti spese per l'eliminazione degli stessi.

Per tale estensione e per ogni sinistro, lo Scoperto o la Franchigia ed il limite massimo di Indennizzo sono pari a quelli fissati all'Art. D.3 – Premi, franchigie, scoperti e limiti di Indennizzo.

C.P. 2 Costi di demolizione e di sgombero

Sono indennizzabili i costi di demolizione e di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle Cose assicurate danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di Polizza **sino alla concorrenza massima degli importi fissati all'Art. D.3 – Premi, Franchigie, Scoperti e limiti di Indennizzo.**

C.P. 3 Manutenzione

Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle Cose assicurate nel Certificato di Adesione, nonché i danni a terzi di cui all'Art. D.12 - Responsabilità Civile relativa alla Sezione Montaggio, dovuti a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, **ferme le delimitazioni di Polizza, nonché le Franchigie stabilite per il periodo di montaggio.**

Il periodo di manutenzione ha la durata stabilita dalle Parti a decorrere dalle ore 24 della data di cessazione della garanzia per la costruzione stabilita ai sensi dell'art. D.13.3 - Periodo di copertura.

C.P. 4 Rimozione, franamento e cedimento del terreno

Sono risarcibili i danni causati a terzi da rimozione, franamento e cedimento di terreno, di basi di appoggio

e di sostegni in genere degli Impianti assicurati, nell'ambito dei massimali stabiliti all'art. D.3 – Premi, franchigie, scoperti e limiti di Indennizzo di cui all'art. D.12 Responsabilità Civile relativa alla Sezione Montaggio.

Resta tuttavia a carico dell'Assicurato, per ogni sinistro, lo Scoperto, in percentuale dell'Indennizzo dovuto con il minimo fissato all'Art. D.3 – Premi, franchigie, scoperti e limiti di Indennizzo, senza che egli possa, sotto pena di decadenza dal diritto all'Indennizzo, stipulare altra assicurazione che copra la quota parte del Risarcimento a suo carico.

C.P. 5 Pluralità di Assicurati - Responsabilità civile incrociata

Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in Polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata Assicurazione, **fermo restando che la somma delle indennità a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in Polizza nonché quanto disposto all'Art. D.12.4 - Gestione delle controversie - Spese legali.**

Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi anche in deroga all'Art. D.12.3 - Delimitazione dell'assicurazione comma c) relativamente a ciascun Assicurato, le persone che siano in rapporto di dipendenza con uno degli altri Assicurati, **ferme restando comunque le esclusioni di cui all'art. Art. D.12.3 - Delimitazione dell'assicurazione.**

Nel caso in cui si verificano danni a Cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla SEZIONE I - Partite 1) e 2), **non sarà operante la garanzia di responsabilità civile di cui all'Art. D.12 Responsabilità civile relativa alla Sezione Montaggio.**

C.P. 6 Luogo di Montaggio

Come "luogo di montaggio" si intende l'area del Cantiere dove viene montato o installato l'Impianto assicurato comprese le aree o magazzini per deposito dei materiali assicurati, anche se situati fuori dell'area del "luogo di montaggio", purché nelle immediate vicinanze.

C.P. 7 Scioperi, sommosse, tumulti popolari

A parziale deroga dell'Art. D.13.1 - Delimitazione causale dei rischi, comma a), la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle Cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, ferme restando le altre esclusioni dell'Art. D.13.1 - Delimitazione causale dei rischi, comma a) sopra menzionate.

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni trenta da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di Premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.

Per tale estensione e per ogni sinistro lo Scoperto o la Franchigia e il limite massimo di Risarcimento sono pari

a quelli fissati all'articolo Art. D.3 – Premi, franchigie, scoperti e limiti di Indennizzo.

C.P. 8 Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato

A parziale deroga dell'Art. D.13.1 - Delimitazione causale dei rischi, comma a), la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle Cose assicurate in occasione di atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, ferme restando le altre esclusioni dell'art. Art. D.13.1 - Delimitazione causale dei rischi comma a) sopra menzionato.

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni quattordici da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di Premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.

Per tale estensione e per ogni sinistro lo Scoperto o la Franchigia e il limite massimo di Risarcimento sono pari a quelli fissati all'articolo Art. D.3 – Premi, franchigie, scoperti e limiti di Indennizzo.

C.P. 9 Danni a raccolti, boschi e colture

Non sono risarcibili i danni o responsabilità direttamente o indirettamente causati a raccolti, boschi o qualsiasi coltura.

C.P. 10 Furto di materiali a piè d'opera

Sono espressamente coperti dalla garanzia i furti dei

materiali presenti nel luogo di costruzione delle opere dal momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto, fino alla messa in opera.

La garanzia furto è operante solo se tali materiali sono posti alla fine dei turni di lavoro in sicurezza all'interno dell'edificio, di baraccamenti o container e che per il furto vi sia effrazione ai mezzi di chiusura.

In nessun caso la società indennizzerà, per l'intera durata della Polizza somma superiore a quanto indicato all'articolo Art. D.3 – Premi, franchigie, scoperti e limiti di Indennizzo".

Qualora il furto non sia perpetrato con le modalità suddette, per ogni sinistro lo Scoperto o la Franchigia sono pari a quelli indicati all'articolo Art. D.3 – Premi, franchigie, scoperti e limiti di Indennizzo.

